

## COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 6 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GOTELLI ANGELA**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1281
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare. (2979) . . . . .	1281
PRESIDENTE . . . . .	1281, 1284, 1285
BADALONI MARIA, <i>Relatore</i> . . . . .	1281, 1285
LOZZA . . . . .	1283, 1284
BUZZI . . . . .	1285
JERVOLINO MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1284
VISCHIA . . . . .	1285
ERMINI . . . . .	1285
PITZALIS . . . . .	1285
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1286

**La seduta comincia alle 10.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Caronia, Scalia Vito e Sorgi.

**Discussione del disegno di legge: Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare. (2979).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare.

Il relatore, onorevole Badaloni Maria, ha facoltà di svolgere la relazione.

BADALONI MARIA, *Relatore*. La legge che si presenta al nostro esame modifica l'ordinamento didattico della scuola elementare previsto dal testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare 5 febbraio 1928, n. 577, disponendone la suddivisione in due periodi — il primo di due anni e il secondo di tre — con conseguente spostamento degli esami dal terzo al secondo anno di scuola e disponendo, inoltre, che gli alunni normalmente compiano ogni ciclo, biennale e triennale, senza arresti e ripetizioni di classi, salvo casi eccezionali.

La modifica non è una decisione improvvisa. In effetti, è stata lungamente studiata, anche durante i lavori per la preparazione della legge n. 2100 della prima legislatura, che pure prevedeva l'ordinamento della scuola elementare in due cicli — il primo biennale e il secondo triennale — e oggi viene a noi, confortata dal parere favorevole della seconda e della terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La modifica, dunque, risponde ad una tripla avvertita esigenza di carattere psicologico, di carattere pedagogico, di carattere sociale.

Prima di tutto, di carattere psicologico: gli studiosi, infatti, delimitano la fase dell'età evolutiva dal quinto all'ottavo anno, riconoscendole caratteri propri. Gli insegnanti, chiamati ad un riconoscimento pratico oltre che teorico dei caratteri psicologici dell'alunno, riconoscono la differenza che esiste nel comportamento dal secondo al terzo anno di scuola. D'altra parte, l'ordinamento attuale rispecchia un'esigenza pratica e non già di carattere psicologico, perché, storicamente, la scuola elementare è stata prima di due anni e poi, per lungo tempo, di tre anni. Quindi, a compimento del triennio, vi erano gli esami. D'altra parte, chi ha pratica di insegnamento nella scuola elementare sa che il programma della terza classe si differenzia nettamente dal programma della seconda.

Vi è poi un'esigenza di carattere pedagogico, che riguarda la prescrizione di normale compimento del ciclo per tutti gli alunni. Ciò muove dal criterio pedagogico di graduare l'insegnamento a ciascun alunno secondo le sue possibilità e seguendone meglio lo sviluppo mentale. I bambini non maturano tutti nello stesso mese, nello stesso giorno. Di più, le malattie della prima età, le assenze, causano spesso ritardi nell'apprendimento, e quindi non si può dire che sia ritardato il ragazzo che, a causa di assenze anche involontarie, non abbia compiuto gli studi del corso precedente. Il bambino, infatti, ha il tempo per recuperare i periodi perduti e l'insegnante è spronato a ciò, anche perché deve condurlo con sé nel secondo anno del ciclo.

Vi è, infine, un'esigenza di carattere sociale: il ciclo conduce a diminuire fortemente la ripetenza. Nonostante che i dati che in genere si producono non siano esatti, o meglio non siano esattamente valutati, è certo che il numero dei ripetenti è forte, per le cause che ho già dette e per altre cause indipendenti dalla stessa buona volontà delle famiglie e degli insegnanti. L'adozione del ciclo non ammette ripetenti che all'ultima classe del ciclo. quindi, la possibilità del recupero c'è. Del resto le recenti esperienze nel recupero dei ragazzi che non avevano frequentato la scuola a Napoli e quel che si è fatto a Roma con le classi di recupero dimostrano come una grossa percentuale di alunni, che sembrano perduti, possa essere nuovamente immessa nella scuola elementare in un certo periodo di tempo, purché li si curi più individualmente.

Sembrano quindi assai opportune e la nuova suddivisione e l'adozione del ciclo.

Uno sguardo agli articoli può indicare con maggiore chiarezza come è strutturata la legge.

L'articolo 1 sanziona quanto ho detto per i cicli. L'articolo 2 stabilisce che la promozione degli alunni è conseguita mediante esami scritti e orali, nella sessione estiva e in quella autunnale, alla fine di ciascun ciclo, mentre il passaggio dall'una all'altra classe dello stesso ciclo avviene senza esami, in unico scrutinio. Lo stesso articolo stabilisce che soltanto in casi eccezionali un alunno può non essere ammesso alla classe successiva dello stesso ciclo, e l'insegnante deve fare ampia e motivata relazione scritta al direttore didattico.

L'articolo 3 consente agli alunni provenienti da scuola privata o paterna di sostenere gli esami al termine di ciascun ciclo. Gli stessi sono ammessi a sostenere esami di idoneità, in unica sessione, per la frequenza delle classi seconda, quarta e quinta.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge con l'anno scolastico 1957-58, mentre l'ultimo articolo mantiene gli esami anche alla fine della terza classe, limitatamente all'anno scolastico 1957-58 e ciò, evidentemente per impedire che un gruppo di alunni arrivi alla quinta classe senza aver sostenuto alcun esame.

Qualche obiezione può sorgere sulla procedura e sui riflessi della legge. Sulla procedura, perché ci si potrebbe chiedere per quale motivo siamo stati sperimentati prima i programmi e, poi, si sia provveduto all'ordinamento in cicli. Ma si può rispondere che, a volte, una sperimentazione di criteri didattici può essere assai proficua prima di sanzionare l'ordinamento. D'altra parte, i programmi possono essere indipendenti, possono anche limitarsi alla parte pedagogica, senza sfociare in quella giuridica.

Un'altra obiezione può sorgere, ed è quella del diritto dell'insegnante al trasferimento. Anche questa questione è stata esaminata: ma, salvo restando il diritto per motivi di famiglia, per cui l'insegnante può ottenere un trasferimento anche durante il ciclo, è da augurarsi che ogni insegnante segua gli alunni per l'intero ciclo, biennale o triennale che sia, senza che si sposti.

Penso, dunque, che la legge sia da approvare con sicura e tranquilla adesione. Anzi, essa è da lodare, per avere corretto e indubbiamente migliorato la scuola in ciò che ci è più caro: i fanciulli.

Pensando a ciò che dovevo dire su questa legge — una volta tanto non dovendosi parlare di punteggi o di interessi concernenti qualche gruppo di insegnanti — mi vedevo sfilare davanti agli occhi i ragazzi delle mie sospiratissime classi. E non è certo per fare della poesia che li ricordo. Ben venga una legge che dà un sia pur piccolo apporto alla cura che di essi ci compete e meglio li prepara alla vita che li attende.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**LOZZA.** Concordo con il relatore e, quindi, con il contenuto della legge che ci accingiamo ad approvare. Si tratta di una legge di fondamentale importanza e questo mio intervento vuole anche essere una dichiarazione di voto.

Alcune osservazioni sono necessarie. Prima di tutto, c'è da rilevare che questa legge viene al nostro esame quando la scuola è stata già strutturata, per decreto, nel modo definito dalla legge stessa: quindi, si deve parlare di una sanatoria, anche se si è deliberatamente voluto fare una sperimentazione del nuovo metodo. Però, il nostro gruppo non può nascondere il suo disappunto per il fatto che questa legge, che pure è stata lungamente ponderata e valutata nei centri didattici, non ha avuto il contributo della parte politica che noi rappresentiamo. E ciò è ingiusto, perché noi rappresentiamo milioni di elettori, e quindi, una parte cospicua delle famiglie italiane, penso che il nostro contributo — sia pure il contributo di una minoranza — avrebbe potuto essere utile, mentre, così, bisogna concludere che una parte notevole del nostro Paese non è stata consultata.

Venendo all'esame della legge, debbo rammentare che i motivi psicologici, pedagogici e sociali di una riforma erano stati già prospettati in occasione della legge n. 2100; e proprio in questa Commissione, in sede referente, nel corso dell'altra legislatura, quando la relatrice di quella legge, la onorevole Bianchini, ne accennò, sia pure in modo superficiale.

Debbo, ora, osservare che non tutti gli studiosi di psicologia si trovano d'accordo sull'opportunità di far fermare a 8 anni il primo ciclo; però, le discussioni ci saranno sempre e le opinioni saranno sempre contrastanti, a seconda delle condizioni sociali che si esaminano e delle situazioni locali. Per conto mio debbo osservare che, se l'esame per il passaggio al secondo ciclo deve essere del vecchio tipo, allora, forse sarebbe stato meglio che gli alunni lo avessero sostenuto al terzo

anno, ma se esso sarà di un tipo nuovo, meno rigido e meno schematico, allora è opportuno che sia fatto al secondo anno.

Ritengo giusto che si mantengano le due sessioni di esame, perché il ragazzo che non supera una materia o un gruppo di materie può benissimo prepararsi nei mesi che lo separano dalla sessione autunnale e superare in quella sede l'esame. Ma, ripeto, quest'esame deve essere di tipo nuovo, inteso a contribuire allo sviluppo del ragazzo, e nessuna o pochissime le bocciature — solo in casi davvero eccezionali — perché di certi eventi verificatisi all'età di 7 anni, il bambino può risentire lungamente nella vita. Il maestro deve seguire gli allievi per l'intero ciclo di studi e preferibilmente accompagnarli anche nel secondo. Noi tutti sappiamo per esperienza come vadano perduti i vantaggi conseguiti in un anno, quando l'anno successivo l'insegnante non è più lo stesso.

A questo proposito, noi rivendichiamo il ritorno al ruolo unico, abolendo quella distinzione fra insegnanti dei due sessi, e ciò sia perché non v'è motivo per cui la donna non debba andare oltre la seconda elementare, quando poi insegna nei licei, e sia perché gli insegnanti maschi non siano avvantaggiati, con i due ruoli, rispetto alle insegnanti. In tal modo, si potrebbe ottenere che l'insegnante del primo ciclo accompagni i suoi scolari anche nel secondo ciclo.

Contemporaneamente, chiediamo che lo sdoppiamento delle classi trovi applicazione quando il numero degli allievi è al massimo di 40 e che le pluriclassi non abbiano più di due classi. Chiediamo, inoltre, scuole anche dove gli scolari sono quattro o cinque, perché la funzione dell'insegnante non si limita alla istruzione. L'insegnante riesce a dare un orientamento democratico e culturale anche alle famiglie.

Con questo spirito e con queste raccomandazioni, noi dichiariamo il nostro voto favorevole, inviando un saluto a tutti i nostri colleghi maestri, agli alunni e alle loro famiglie.

**BUZZI.** Non si può non condividere l'auspicio dell'onorevole Lozza. È doveroso, però, far presente che i riferimenti che egli ha fatto sono soprattutto teorici.

Per quanto riguarda lo sdoppiamento, le esigenze variano da provincia a provincia; comunque, non si può negare che il problema dello sdoppiamento è già largamente avviato.

Oggi, piuttosto, il problema degli organici della scuola elementare si presenta sotto un altro aspetto molto interessante, al punto che

## LEGISLATURA II — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

rende necessario il ridimensionamento di certi tipi di scuola (per esempio, la scuola sussidiata), al fine di renderli più rispondenti — sia per il trattamento economico e sia per questioni di funzionalità — alle esigenze di quei piccoli centri dove una scuola normale non può esistere a causa del numero limitato degli alunni.

Per quanto riguarda la questione dei posti maschili e femminili e misti, comprendo il valore dell'osservazione dell'onorevole Lozza; però vorrei far rilevare che in questo campo bisogna procedere con la massima prudenza, perché quel vantaggio che oggi hanno gli uomini nell'organico della scuola elementare è in relazione ad una situazione eccezionale, provocata dal lungo periodo in cui sono stati sospesi i concorsi e molte insegnanti donne hanno ricoperto posti maschili. Di conseguenza, il passaggio troppo repentino che si è verificato nei diversi circoli scolastici da una situazione bellica ed una situazione normale o tendenzialmente normale, col passaggio di ufficio delle insegnanti che occupavano posti maschili ai posti femminili, di mano in mano che si rendevano vacanti, ha accentuato il disagio delle maestre, facendo risaltare il problema.

Riconosco la piena idoneità della donna a insegnare in tutte le cinque le classi, ma dobbiamo anche riconoscere che è necessaria la presenza dell'uomo nella scuola elementare, soprattutto nella scuola del secondo ciclo.

Mi permetto, poi, di fare un'osservazione: questo provvedimento introduce un nuovo criterio di riforma, un criterio per i riformatori di oggi e per quelli che certamente si presenteranno domani nel settore della scuola: quello di sperimentare e poi passare alla codificazione.

Questo criterio si va adottando anche in ordine ad altri problemi, come l'arduo problema della scuola dagli 11 ai 14 anni che si trova oggi in fase sperimentale. È un sistema perfettamente democratico, che viene a integrare quello contenuto nella fase di studio della legge n. 2100.

Non comprendo la lamentela riguardante una presunta assenza o ignoranza degli uomini della parte politica dell'onorevole Lozza nella fase di studio che ha preceduto la elaborazione di questo provvedimento. Debbo dire che nella scuola gli uomini della sua parte sono presenti, ed è una presenza ben efficiente, sul piano della pubblicistica scolastica, sul piano del dibattito e sul piano organizzativo, pertanto, le idee, le opinioni, i suggerimenti e i criteri sono stati fatti presenti da

tutte le organizzazioni e da tutte le cattedre di pedagogia o di didattica. tutte le indicazioni sono giunte in porto. Non solo, ma l'onorevole Lozza sa come provvedimenti di questo genere siano stati oggetto di un esame approfondito da parte delle sezioni competenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione — la seconda e la terza — e in quell'organo consultivo della pubblica amministrazione della scuola la sua corrente è democraticamente rappresentata.

Per quanto riguarda i centri didattici, l'onorevole Lozza non dovrebbe parlare di rappresentanze di parte, ma dovrebbe parlare di rappresentanza degli uomini più qualificati e dal punto di vista tecnico e da quello culturale; di rappresentanza, insomma, di scuole, di indirizzi pedagogici. Non si parli di rappresentanze di correnti politiche o di partiti, perché sarebbe uno snaturare i centri didattici. Tutto ciò che le consulte di tali centri possono fornire al Ministero è rappresentato da un parere, il quale è valido soltanto sul piano tecnico-culturale-scientifico e non si può, né si deve domandare di più.

LOZZA. L'ultima parte dell'intervento dell'onorevole Buzzi contiene un'argomentazione molto sottile. Ma io non intendevo riferirmi né a partiti né ad uomini. Perché se dovessimo parlare degli uomini, dei grandi uomini che non ci sono più, potrei domandare perché mai sono stati sempre esclusi uomini la cui competenza è stata riconosciuta in tutta Italia, uomini della nostra corrente non vi sono stati mai compresi, neanche se considerati valori nazionali.

Ora c'è da osservare che i Centri didattici hanno sì, una funzione tecnica, ma è una funzione molto importante di politica scolastica, ed è quindi evidente che lo studioso di una certa corrente può apportarvi un notevole contributo. Ed io lamento proprio l'esclusione di questi elementi. Perché, in effetti, si arriva fino ad un certo orientamento, diciamo di terza forza, e poi non si andati più oltre.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al provvedimento e non ha nulla da aggiungere a quanto esposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura

## ART. 1.

La prima e la seconda classe costituiscono il primo ciclo didattico della scuola elementare:

## LEGISLATURA II — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957

la terza, la quarta e la quinta classe ne costituiscono il secondo ciclo didattico.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla fine di ciascun ciclo la promozione degli alunni è conseguita mediante esami scritti e orali, che si svolgono nella sessione estiva e in quella autunnale.

Il passaggio dall'una all'altra classe dello stesso ciclo avviene senza esami, in unico scrutinio.

L'insegnante non ammette alla classe successiva dello stesso ciclo soltanto in casi eccezionali, su ciascuno dei quali fornisce al direttore didattico ampia e motivata relazione scritta.

L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

VISCHIA. Non sono d'accordo sul terzo comma, perché ho l'impressione che i maestri non bocceranno più un alunno se poi dovranno fare una relazione ampia e motivata. Tutt'al più, si parli soltanto di relazione scritta.

BADALONI MARIA, *Relatore*. I maestri, quando hanno un ragazzo che rimane indietro nel programma, sono più portati a lasciarli che a portarli avanti. quindi è giusto richiedere una relazione scritta molto documentata, altrimenti accadrà il contrario di quel che si vuole ottenere. Noi dobbiamo fare in modo che sia recuperato il maggior numero possibile di ragazzi, ed è il maestro che deve sforzarsi a questo scopo.

Comunque, la parola « ampia » si può togliere.

ERMINI. Nello stesso terzo comma non si comprende chi è che l'insegnante non ammette; evidentemente, si tratta dell'alunno, ma è bene specificarlo, inserendo, dopo le parole « non ammette » le parole « l'alunno ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo in esame.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma, che in relazione all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ermini ed all'emendamento soppressivo dell'onorevole Vischia, suona nei seguenti termini.

« L'insegnante non ammette l'alunno alla classe successiva dello stesso ciclo soltanto in

casi eccezionali, su ciascuno dei quali fornisce al direttore didattico motivata relazione scritta ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura.

« Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna sono ammessi a sostenere, al termine di ogni ciclo, gli esami di cui al primo comma dell'articolo 2. Sono inoltre ammessi a sostenere esami di idoneità, in unica sessione, per la frequenza delle classi seconda, quarta, quinta ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore con l'anno scolastico 1957-58.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 5.

Limitatamente all'anno scolastico 1957-58 sono mantenuti in vigore gli esami anche alla fine della terza classe.

PITZALIS. Questa ottima legge, che porterà nel campo della didattica della scuola elementare un notevole e rilevante contributo ha bisogno, secondo me, di essere confortata da un altro provvedimento: quello relativo alla stabilità degli insegnanti elementari. Secondo me, continuando col sistema attuale, col continuo spostamento degli insegnanti, i cicli didattici resteranno una cosa vaga. Io sono convinto che in questo settore sia necessario un provvedimento di carattere eccezionale il quale una volta tanto tenga presenti tutte le esigenze degli insegnanti e delle loro famiglie.

Pertanto faccio voti perché, in applicazione di questa legge, si provveda anche a questa sistemazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

---

 LEGISLATURA II — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1957
 

---

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare » (2979).

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	5

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione.*

Badaloni Maria, Buzzi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, De Totto, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ermini, Fabiani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudio, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Iotti Leonilde, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Natta, Perdonà, Picciotto, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Tesauero, Titomanlio Vittoria e Vischia.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI